

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

del 22 giugno 2005 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30*b* capoverso 1, 30*f* capoversi 1–3, 30*g* capoverso 1, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
in esecuzione della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989² sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione (Convenzione di Basilea);
in esecuzione della decisione del Consiglio dell'OCSE C(2001)107/FINAL del 14 giugno 2001³ relativa alla modifica della decisione del Consiglio C(92)39/FINAL del 30 marzo 1992 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero (decisione del Consiglio dell'OCSE),⁴
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza ha lo scopo di garantire che i rifiuti vengano consegnati unicamente a imprese di smaltimento idonee.

² Essa disciplina:

- a. il traffico in Svizzera di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo;
- b. il traffico transfrontaliero di tutti i rifiuti;
- c. il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi se è organizzato da imprese con sede in Svizzera o con la loro partecipazione.

³ Non si applica:

- a. per il traffico di rifiuti speciali tra formazioni dell'esercito o costruzioni e impianti che servono alla difesa nazionale;
- b. per le acque di scarico che possono essere rilasciate nella canalizzazione;
- c. per i rifiuti radioattivi che sottostanno alla legislazione sulla radioprotezione o a quella sull'energia nucleare;

RU 2005 4199

¹ RS 814.01

² RS 0.814.05

³ RS 0.814.052

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

d.⁵ per i sottoprodotti di origine animale secondo l'ordinanza del 23 giugno 2004⁶ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

⁴ Sono fatte salve:

- a. le prescrizioni della Confederazione nonché gli accordi e le decisioni di diritto internazionale relativi al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia, per via navigabile e aerea;
- b. le prescrizioni della legislazione sugli esplosivi relative al commercio di esplosivi.
- c.⁷ ...

Art. 2 Elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento⁸

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana un'ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti e un elenco dei metodi di smaltimento. A tal fine, tiene conto degli elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento dell'Unione europea⁹ e della Convenzione di Basilea.¹⁰

² Nell'elenco dei rifiuti designa quali:

- a. *rifiuti speciali*: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un insieme di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera;
- b.¹¹ *altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento*: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera;
- c.¹² *altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento*: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6259).

⁶ [RU **2004** 3079, **2005** 4199 all. 3 n. II 9, **2006** 5217 all. n. 6, **2007** 2711 n. II 2, **2008** 1189 n. II, RU **2011** 2699 all. 8 n. I]. Vedi ora l'O del 25 mag. 2011 (RS **916.441.22**).

⁷ Abrogata dal n. I dell'O del 11 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6259).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6259).

⁹ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3); modificata da ultimo dalla decisione 2014/955/UE (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera.

Art. 3 Definizioni

¹ Sono considerate *aziende fornitrici* le imprese e i servizi di autorità che consegnano i loro rifiuti ad altre unità locali o a terzi. Le imprese di smaltimento che trasferiscono i rifiuti ad altre unità locali o a terzi ai fini dello smaltimento sono considerate anch'esse aziende fornitrici. Non sono considerate aziende fornitrici le aziende e i relativi servizi di autorità che si limitano a trasportare rifiuti per conto di terzi.

² Sono considerate *imprese di smaltimento* le imprese che prendono in consegna i rifiuti ai fini dello smaltimento nonché i posti di raccolta gestiti dai Cantoni o dai Comuni, o, su loro incarico, da privati. Non sono considerate imprese di smaltimento le imprese che si limitano a trasportare rifiuti per conto di terzi.

³ È considerato *transfrontaliero* il traffico di rifiuti che attraversa la linea doganale svizzera.

Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera

Sezione 1: Consegna di rifiuti

Art. 4 Obblighi dei detentori

¹ Prima di consegnare i rifiuti, i loro detentori devono verificare se si tratta di rifiuti speciali o di altri rifiuti soggetti a controllo.

² Possono consegnare rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo e all'obbligo di ripresa soltanto ai posti di raccolta autorizzati a riprenderli.

³ Le aziende fornitrici possono consegnare tutti gli altri rifiuti soggetti a controllo soltanto ai centri autorizzati a ricevere tali rifiuti.

Art. 5 Miscelazione e diluizione di rifiuti

¹ Le aziende fornitrici non possono miscelare o diluire rifiuti speciali ai fini della consegna.

² Possono aggiungere additivi ai rifiuti speciali, previo consenso dell'impresa di smaltimento, se in questo modo:

- a. vengono ridotti i rischi connessi con il trasporto; e
- b. lo smaltimento non è reso più difficile.

³ L'autorità cantonale può autorizzare le aziende fornitrici che consegnano regolarmente ingenti quantità di rifiuti speciali a miscelare o diluire rifiuti speciali se questa operazione:

- a. non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe riducendo il tenore di sostanze nocive;

- b. è opportuna per motivi aziendali; e
- c. non aumenta il carico ambientale.

⁴ Le imprese di smaltimento possono miscelare o diluire rifiuti speciali ai fini della consegna se ciò non avviene allo scopo di assoggettare i rifiuti a prescrizioni meno severe riducendo il tenore di sostanze nocive.

⁵ Per la miscelazione e la diluizione di altri rifiuti soggetti a controllo si applicano le prescrizioni dell'ordinanza del 4 dicembre 2015¹³ sui rifiuti.¹⁴

Art. 6 Obbligo di modulo di accompagnamento¹⁵

¹ Per la consegna di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, le aziende fornitrici devono utilizzare i moduli di accompagnamento secondo l'allegato 1 e compilarli con le indicazioni richieste.¹⁶

² Non sono necessari moduli di accompagnamento per i rifiuti speciali:

- a. consegnati in quantità fino a 50 kg, compreso il contenitore, per codice di rifiuto e quantità conferita (piccole quantità); per la consegna di rifiuti speciali legati al particolare tipo di attività dell'azienda fornitrice, questa deve indicare all'impresa di smaltimento il proprio nome e il proprio indirizzo o il proprio numero d'esercizio (art. 40 cpv. 1) e conservare per almeno cinque anni un documento dal quale risulti l'avvenuta consegna; fa eccezione la consegna di rifiuti secondo le lettere da b a e;
- b. consegnati al commerciante che ha fornito il prodotto, al fabbricante o all'importatore del prodotto senza modificarne la composizione e nell'imballaggio originale (restituzione merci);
- c. destinati al deposito intermedio presso un'altra unità locale della stessa impresa se si tratta di prodotti che l'impresa fornisce nella vendita al minuto e riprende come rifiuti dalle economie domestiche;
- d.¹⁷ raccolti presso aziende fornitrici e avviati allo smaltimento su incarico del Cantone se si tratta di prodotti che le imprese forniscono nella vendita al minuto e riprendono come rifiuti dalle economie domestiche;
- e. destinati al deposito intermedio presso imprese che non necessitano di un'autorizzazione secondo l'articolo 8.

³ Le aziende fornitrici devono fornire al trasportatore e all'impresa di smaltimento altre indicazioni sulla provenienza, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti se tali indicazioni sono necessarie per la protezione dell'ambiente, del perso-

¹³ RS **814.600**

¹⁴ Nuovo testo giusta l'all. 6 n. 8 dell'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5699).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU **2014** 193).

nale o degli impianti dell'impresa di smaltimento o per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente.

Art. 7 Etichettatura dei rifiuti speciali

¹ Le aziende fornitrici devono apporre sugli imballaggi adibiti al trasporto di rifiuti speciali le seguenti indicazioni:

- a. le diciture «rifiuti speciali», «déchets spéciaux» e «Sonderabfälle»;
- b. il codice o la designazione dei rifiuti secondo l'elenco dei rifiuti;
- c. il numero del modulo di accompagnamento.

² L'etichettatura non è necessaria se i rifiuti speciali possono essere consegnati senza moduli di accompagnamento.

Sezione 2: Ricezione di rifiuti

Art. 8 Obbligo d'autorizzazione

¹ Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonale per ogni unità locale.

² Sono esentate dall'obbligo d'autorizzazione:

- a. le imprese che si limitano a raccogliere o a trasportare rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo;
- b. le imprese che ricevono esclusivamente pile o accumulatori che sono tenute a riprendere secondo l'allegato 2.15 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁸ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici e che si limitano a depositare in modo provvisorio tali pile o accumulatori;
- c. le imprese che si limitano a depositare in modo provvisorio altri rifiuti soggetti a controllo che sono tenute a riprendere in virtù di altre prescrizioni o che li riprendono nell'ambito di un accordo settoriale riconosciuto dall'autorità cantonale;
- d. le imprese che riprendono come rifiuti dalle economie domestiche i prodotti che forniscono nella vendita al minuto e che si limitano a depositarli in modo provvisorio;
- e. i posti di raccolta designati dalle autorità, che ricevono esclusivamente e si limitano a depositare in modo provvisorio oli per motori, oli commestibili, tubi fluorescenti o pile (esclusi gli accumulatori al piombo) oppure altri rifiuti soggetti a controllo.

¹⁸ RS 814.81

Art. 9 Domanda d'autorizzazione

La domanda d'autorizzazione deve comprendere indicazioni:

- a. sui rifiuti che si prevede di ricevere ai fini dello smaltimento;
- b. sul controllo previsto al momento della ricezione dei rifiuti;
- c. sul tipo di smaltimento previsto;
- d. sugli impianti, le infrastrutture e il personale specializzato di cui dispone l'impresa di smaltimento per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente.

Art. 10 Rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione se dalla domanda risulta che l'impresa di smaltimento è in grado di smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente.

² Nell'autorizzazione l'autorità cantonale definisce in particolare:

- a. quali rifiuti possono essere ricevuti;
- b. la modalità di smaltimento dei rifiuti;
- c. le condizioni da osservare per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda le limitazioni delle quantità, l'impiego di determinati impianti e infrastrutture nonché il ricorso a personale specializzato.

³ L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni.

⁴ L'autorità cantonale inserisce le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b nella banca dati dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) (art. 41 cpv. 1).¹⁹

Art. 11 Controllo al momento della ricezione di rifiuti con obbligo di modulo di accompagnamento²⁰

¹ A ogni ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, prima di apporre la loro firma sui moduli di accompagnamento a conferma dell'avvenuta ricezione di tali rifiuti, le imprese di smaltimento verificano se:

- a. sono autorizzate a ricevere i rifiuti;
- b. i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento.²¹

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

² Le imprese di smaltimento devono compilare i moduli di accompagnamento con le indicazioni richieste secondo l'allegato 1; d'intesa con l'azienda fornitrice, correggono le indicazioni palesemente erranee.

³ La ricezione avviene presso la sede dell'impresa di smaltimento. L'impresa di smaltimento può ricevere i rifiuti anche presso la sede dell'azienda fornitrice se si tratta di rifiuti di produzione di composizione nota e invariata, generati regolarmente presso detta sede.²²

⁴ Se constata che non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento, l'impresa di smaltimento rispedisce i rifiuti all'azienda fornitrice o, d'intesa con tale azienda, si occupa della loro consegna a un terzo autorizzato. In caso di pericolo per l'ambiente, informa l'autorità cantonale.²³

Art. 12²⁴ Obblighi di notifica

¹ Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un'autorizzazione devono notificare all'UFAM e all'autorità cantonale ogni ricezione di rifiuti muniti di moduli di accompagnamento o per i quali l'azienda fornitrice deve conservare un documento giustificativo, fornendo le seguenti indicazioni:²⁵

- a. il proprio numero d'esercizio e quello dell'azienda fornitrice;
- b. la data di consegna;
- c. le quantità e i codici dei rifiuti ricevuti;
- d. i codici dei metodi di smaltimento utilizzati;
- e. il numero del modulo di accompagnamento.

² Le imprese di smaltimento che ricevono altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un'autorizzazione devono notificarli all'UFAM e all'autorità cantonale fornendo le seguenti indicazioni:²⁶

- a. il proprio numero d'esercizio;
- b. i codici e le quantità annue di rifiuti ricevuti nonché i codici dei metodi di smaltimento a cui sono stati sottoposti;

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU **2014** 193).

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2013 (RU **2014** 193). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6259).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

- c. la quantità annua dei rifiuti trasferiti e il numero d'esercizio dell'impresa di smaltimento a cui sono stati trasferiti.

³ La notifica va effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre per i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento ed entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni anno civile per gli altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento, mediante la registrazione on line nella banca dati elettronica messa a disposizione dall'UFAM.²⁷

Sezione 3:

Trasporto di rifiuti con obbligo di modulo di accompagnamento²⁸

Art. 13

¹ I trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono o devono supporre la natura di rifiuti che devono essere consegnati con moduli di accompagnamento soltanto se:²⁹

- a. i moduli di accompagnamento richiesti secondo l'allegato 1 sono acclusi;
- b. il nome dell'impresa di smaltimento è riportato sui moduli di accompagnamento;
- c. i rifiuti sono etichettati secondo le prescrizioni dell'articolo 7.

² Devono compilare i moduli di accompagnamento con le indicazioni richieste secondo l'allegato 1.

³ Possono consegnare i rifiuti speciali soltanto alle imprese di smaltimento il cui nome è riportato sui moduli di accompagnamento.

⁴ Se non possono consegnare i rifiuti alle imprese di smaltimento, i trasportatori devono restituirli all'azienda fornitrice o, d'accordo con tale azienda, consegnarli a terzi autorizzati. Se la restituzione all'azienda fornitrice o la consegna a terzi non sono possibili o non possono essere pretese dai trasportatori, questi devono informare senza indugio l'autorità cantonale.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1117).

Capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti

Sezione 1: Limitazioni all'esportazione e all'importazione

Art. 14

¹ L'esportazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto verso Stati che:

- a.³⁰ sono membri dell'OCSE o dell'UE; e
- b. sono Parti alla Convenzione di Basilea o con i quali è stato concluso un accordo secondo l'articolo 11 della Convenzione di Basilea.

² L'importazione di rifiuti secondo la Convenzione di Basilea è consentita soltanto da Stati che sono Parti alla Convenzione stessa o con i quali è stato concluso un accordo secondo l'articolo 11 della Convenzione di Basilea.

³ Sono considerati rifiuti secondo la Convenzione di Basilea:

- a. i rifiuti speciali;
- b. gli altri rifiuti soggetti a controllo;
- c. altri rifiuti che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - 1. appartengono a una categoria secondo l'allegato I della Convenzione di Basilea e presentano una proprietà pericolosa secondo l'allegato III di tale Convenzione,
 - 2. sono rifiuti secondo l'allegato II o l'allegato VIII della Convenzione di Basilea,
 - 3.³¹ sono rifiuti secondo la lista ambra dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE.

Sezione 2: Esportazione

Art. 15 Obbligo d'autorizzazione

¹ Chi esporta rifiuti necessita di un'autorizzazione dell'UFAM.³²

² Non necessita di un'autorizzazione chi esporta rifiuti:

- a. ai fini del riciclaggio:
 - 1. in uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3, o

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU **2014** 193).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6259).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

2. in uno Stato che non è membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3;

b. in uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se si tratta di campioni di rifiuti esportati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l'esportazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.³³

³ Il DATEC stabilisce in un'ordinanza i metodi di smaltimento che vengono considerati come riciclaggio; a tal fine si basa sulla Convenzione di Basilea.

⁴ L'esportatore può effettuare un'esportazione non soggetta ad autorizzazione secondo il capoverso 2 soltanto se si è previamente procurato i documenti dai quali risulta che il riciclaggio previsto è rispettoso dell'ambiente. L'esportatore deve conservare i documenti per almeno un anno a decorrere dalla data d'esportazione.

Art. 16³⁴ Domanda

¹ La domanda di autorizzazione all'esportazione deve includere la documentazione seguente:

- a.³⁵ la prova che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione all'esportazione di cui all'articolo 17 lettere a–f;
- b. una copia del contratto concluso tra l'esportatore e l'impresa di smaltimento con sede all'estero secondo l'allegato 2 nonché, nel caso di trasferimento dei rifiuti ad altre imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti;
- c. un modulo di notifica compilato nella banca dati elettronica dell'UFAM.

² L'esportatore inoltra all'UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti per lo Stato importatore e gli Stati di transito.

³ L'UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l'esportazione chiede l'approvazione delle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito.

⁴ L'UFAM informa della ricezione della domanda il Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l'esportazione.

Art. 17³⁶ Condizioni per l'autorizzazione all'esportazione

L'UFAM autorizza l'esportazione se:

- a. la via di smaltimento dei rifiuti da esportare è nota;

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU **2014** 193).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6259).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU **2014** 193).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6259).

- b. lo smaltimento è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
- c.³⁷ lo smaltimento dei rifiuti indicati qui di seguito non è possibile in Svizzera oppure ne è prevista l'esportazione nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente:
 - 1. rifiuti urbani e rifiuti di composizione analoga provenienti da imprese,
 - 2. scorie provenienti da impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o rifiuti di composizione analoga,
 - 3. rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico,
 - 4. rifiuti edili combustibili non selezionati;
- d. i rifiuti non sono esportati per essere conferiti in discarica; è eccezzuata l'esportazione di:
 - 1. rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente,
 - 2. scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani importati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di importazione,
 - 3. rifiuti destinati a una discarica sotterranea,
 - 4. materiale di scavo e di sgombero non inquinato destinato a una discarica nella regione di confine;
- e. sono stati rilasciati i consensi dello Stato importatore e degli Stati di transito necessari secondo la Convenzione di Basilea e la decisione OCSE;
- f.³⁸ è fornita una sufficiente garanzia finanziaria secondo l'articolo 20.

Art. 18 Limitazione della durata delle autorizzazioni

¹ L'UFAM³⁹ rilascia l'autorizzazione per un periodo massimo di un anno.

² Se l'impresa di smaltimento con sede nello Stato importatore dispone di un consenso preliminare di importazione secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione del Consiglio dell'OCSE, l'UFAM può rilasciare l'autorizzazione per un periodo massimo di tre anni.⁴⁰

Art. 19 Termini di disbrigo e informazione del Cantone interessato

¹ L'UFAM decide in merito alla domanda entro 30 giorni dalla conferma dell'avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell'autorità competente dello Stato importatore.

³⁷ Nuovo testo giusta l'all. 6 n. 8 dell'O del 4 dic. 2015 sui rifiuti, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 5699).

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU **2014** 193).

³⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU **2004** 4937). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6259).

² Se il diritto dello Stato importatore o di uno Stato di transito prevede tempi più lunghi per il rilascio del consenso all'importazione o al transito, l'UFAM emana una decisione al più tardi entro cinque giorni dalla ricezione del parere dello Stato interessato.

³ L'UFAM invia una copia della decisione al Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l'esportazione.

Art. 20⁴¹ Garanzia finanziaria

¹ Chi esporta rifiuti soggetti ad autorizzazione deve fornire una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a favore dell'UFAM.

² La garanzia finanziaria serve a coprire tutti i costi generati quando l'esportatore non adempie agli obblighi secondo gli articoli 33 e 34.

³ L'UFAM stabilisce l'importo e la durata della garanzia finanziaria.

⁴ L'importo della garanzia finanziaria è determinato dai costi:

- a. del deposito per 180 giorni;
- b. del trasporto;
- c. dello smaltimento (incluse le analisi).

⁵ La garanzia finanziaria deve essere fornita almeno per il periodo di validità dell'autorizzazione e per i successivi 360 giorni. L'UFAM svincola la garanzia finanziaria su richiesta dell'esportatore se quest'ultimo, attraverso la prova dello smaltimento secondo l'allegato 2 numero 1 lettera e, dimostra che lo smaltimento dei rifiuti all'estero ha avuto luogo.

Art. 21 Obbligo di informazione

Se un esportatore viene a conoscenza che lo smaltimento dei rifiuti da lui esportati non può essere eseguito conformemente all'autorizzazione rilasciatagli o che detto smaltimento subirà un ritardo importante, deve informare senza indugio l'UFAM di tale fatto.

Sezione 3: Importazione

Art. 22 Obbligo del consenso

¹ I rifiuti possono essere importati soltanto con il consenso dell'UFAM. È considerata importazione anche lo stoccaggio in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale.⁴²

² Non è necessario un consenso per l'importazione di rifiuti:

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU **2014** 193).

⁴² Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 5963).

- a. destinati al riciclaggio:
 1. da uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3, o
 2. da uno Stato che non è membro dell'OCSE o dell'UE se sono rifiuti secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea e non rifiuti secondo l'articolo 14 capoverso 3;
- b. da uno Stato membro dell'OCSE o dell'UE se si tratta di campioni di rifiuti importati per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto l'importazione della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.⁴³

Art. 23⁴⁴ Condizioni per il rilascio del consenso

¹ L'UFAM rilascia il consenso all'importazione se:

- a. lo smaltimento previsto è rispettoso dell'ambiente e corrisponde allo stato della tecnica;
- b. i rifiuti non sono importati per essere conferiti in discarica; è eccettuata l'importazione di rifiuti nell'ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disciplinata contrattualmente nonché di scorie dell'incenerimento dei rifiuti provenienti da rifiuti urbani esportati la cui ripresa è stata richiesta nella domanda di esportazione;
- c. esistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti;
- d. l'importazione dei rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti;
- e. l'impresa di smaltimento dispone delle autorizzazioni corrispondenti;
- f. esiste un modulo di notifica debitamente compilato;
- g. esiste un contratto scritto concluso tra l'esportatore con sede all'estero e l'impresa di smaltimento secondo l'allegato 2.

² L'UFAM chiede preliminarmente il parere dei Cantoni interessati.

Art. 24⁴⁵ Limitazione della durata del consenso

¹ L'UFAM rilascia il consenso per un periodo massimo di un anno.

² Può rilasciare il consenso per un periodo massimo di tre anni alle imprese di smaltimento titolari di un consenso preliminare di importazione secondo il capitolo II D cifra 2 caso 2 della decisione del Consiglio dell'OCSE.

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 193).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6259).

Art. 25 Termini di disbrigo e informazione

¹ L'UFAM conferma, entro tre giorni lavorativi, all'esportatore con sede all'estero e alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito l'avvenuta ricezione del modulo di notifica.

² Decide, entro 30 giorni dall'invio di tale conferma, se rilasciare il consenso all'importazione prevista in Svizzera e comunica la sua decisione all'esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché ai Cantoni interessati.

Art. 26 Notifica da parte dell'impresa di smaltimento con sede in Svizzera

Se l'importazione di rifiuti è soggetta a un controllo soltanto secondo il diritto svizzero, l'impresa di smaltimento con sede in Svizzera deve provvedere a far notificare tale importazione all'UFAM.

Art. 27 Obbligo di informazione

¹ Se il trasportatore non può consegnare i rifiuti all'impresa di smaltimento prevista dalla notifica, deve informare senza indugio l'UFAM e l'autorità cantonale competente.

² Se lo smaltimento di rifiuti importati non può essere eseguito conformemente alla notifica o se subisce un ritardo notevole, l'impresa di smaltimento deve informare senza indugio l'UFAM e l'autorità cantonale competente.

Art. 28⁴⁶**Sezione 4: Transito****Art. 29** Controllo al momento del transito

¹ I rifiuti possono transitare dalla Svizzera soltanto se il transito è stato notificato all'UFAM e se questi non lo ha vietato entro 30 giorni dalla conferma dell'avvenuta ricezione del modulo di notifica da parte dell'autorità competente dello Stato importatore.⁴⁷

^{1bis} Non è necessaria nessuna notifica per il transito:

- a. di rifiuti destinati al riciclaggio secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE o secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea;

⁴⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 23 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 1117).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6259).

- b. di campioni di rifiuti che vengono fatti transitare per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto il transito della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.⁴⁸

² L'UFAM conferma all'esportatore e alle autorità competenti all'estero, entro tre giorni lavorativi, l'avvenuta ricezione del modulo di notifica.

³ Vieta il transito dei rifiuti se vi sono motivi per ritenere che:

- a. il previsto smaltimento dei rifiuti può rappresentare un pericolo per l'ambiente; o
- b. si tratta di un traffico illecito secondo l'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea.

Art. 30⁴⁹

Sezione 5: Moduli di notifica e di accompagnamento, etichettatura⁵⁰

Art. 31 Moduli di notifica e di accompagnamento

¹ Per l'esportazione, l'importazione e il transito di rifiuti, fatto salvo il capoverso 7, devono essere utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti normativi:⁵¹

- a. Convenzione di Basilea;
- b.⁵² allegato 8 della decisione del Consiglio dell'OCSE; o
- c.⁵³ allegato I A e I B del regolamento (CE) n. 1013/2006⁵⁴.

² L'UFAM mette a disposizione in una banca dati elettronica i moduli di notifica e di accompagnamento della Convenzione di Basilea e della decisione del Consiglio dell'OCSE.⁵⁵

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 11 nov. 2009 (RU **2009** 6259). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

⁴⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 23 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6259).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU **2014** 193).

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giu. 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 255/2013, GU L 79 del 21.03.2013, pag. 19.

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6259).

³ Chi esporta rifiuti deve:

- a. compilare nella banca dati dell'UFAM, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del trasporto, il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste;
- b. provvedere affinché al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all'Amministrazione delle dogane e che siano portati con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato e una copia dell'autorizzazione all'esportazione;
- c. conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento rispedito dall'impresa di smaltimento con sede all'estero, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento.⁵⁶

⁴ Chi importa rifiuti deve provvedere affinché:

- a. al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all'Amministrazione delle dogane;
- b. siano portati con sé il modulo di accompagnamento firmato e una copia del consenso dell'UFAM.⁵⁷

^{4bis} Chi fa transitare rifiuti deve dichiararli come tali nei documenti doganali di transito e portare con sé il modulo di accompagnamento firmato.⁵⁸

⁵ Chi riceve rifiuti importati ai fini dello smaltimento deve:

- a. confermare nel modulo di accompagnamento destinato all'esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all'UFAM, entro tre giorni lavorativi dal conferimento, la ricezione dei rifiuti;
- b. confermare nel modulo di accompagnamento destinato all'esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all'UFAM entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento, ma al più tardi entro un anno dal conferimento dei rifiuti, che lo smaltimento è avvenuto in modo rispettoso dell'ambiente;
- c. inserire le indicazioni di cui alle lettere a e b nella banca dati dell'UFAM e, per quanto possibile e ammissibile, trasmetterle per via elettronica alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito, nonché all'esportatore;
- d. conservare il modulo di accompagnamento, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento, per almeno cinque anni.⁵⁹

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 1117).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 1117).

⁵⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 1117).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU **2016** 1117).

⁶ Chi trasporta rifiuti destinati all'esportazione o all'importazione deve portare con sé i moduli di accompagnamento necessari. Deve compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste.⁶⁰

⁷ I moduli di accompagnamento non sono necessari per:

- a. l'esportazione di rifiuti secondo l'articolo 15 capoverso 2 senza autorizzazione;
- b. l'importazione di rifiuti secondo l'articolo 22 capoverso 2 senza consenso;
- c. il transito di rifiuti secondo l'articolo 29 capoverso 1^{bis} senza notifica.⁶¹

⁸ Deve portare con sé il modulo debitamente compilato di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 chi esporta, importa o fa transitare campioni di rifiuti secondo il capoverso 7 od oltre 20 kg di rifiuti.⁶²

Art. 32 Etichettatura dei rifiuti speciali

¹ I rifiuti speciali che vengono importati devono essere etichettati per il trasporto in territorio svizzero secondo l'articolo 7 oppure con una corrispondente dicitura in uso nel Paese d'origine, in lingua italiana, francese, tedesca o inglese.

² I rifiuti speciali che vengono esportati devono essere etichettati secondo l'articolo 7 per il trasporto in territorio svizzero.

³ La responsabilità dell'etichettatura incombe:

- a. per l'esportazione: all'esportatore;
- b. per l'importazione: all'impresa di smaltimento con sede in Svizzera.

⁴ Prima del trasporto in territorio svizzero, il trasportatore deve accertarsi che i rifiuti speciali siano etichettati.

Sezione 6: Ripresa

Art. 33 In caso di traffico lecito

¹ Su segnalazione dell'autorità competente dello Stato importatore, l'UFAM obbliga l'esportatore il cui comportamento al momento dell'esportazione dei rifiuti non è considerato un traffico illecito secondo l'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea a riprendere i rifiuti se:

- a. lo smaltimento dei rifiuti non può essere portato a termine secondo il contratto concluso tra l'esportatore e l'impresa di smaltimento con sede all'estero;

⁶⁰ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 4 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 529).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

- b. non è possibile smaltire tali rifiuti in un altro modo rispettoso dell'ambiente entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione o entro un termine più lungo concordato tra l'autorità estera e l'UFAM; e
- c. è certo che, al momento dell'importazione dei rifiuti, il comportamento dell'importatore o dell'impresa di smaltimento con sede all'estero non è considerato un traffico illecito secondo l'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea.

² L'UFAM esige la ripresa dei rifiuti soltanto se la segnalazione è avvenuta al più tardi due anni dopo l'esportazione o se l'autorità dello Stato importatore dimostra l'impossibilità di effettuare tale segnalazione in modo più tempestivo.

Art. 34 In caso di traffico illecito

¹ Su segnalazione dell'autorità competente dello Stato importatore, l'UFAM obbliga l'esportatore il cui comportamento al momento dell'esportazione dei rifiuti è considerato un traffico illecito secondo l'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea a riprendere i rifiuti.

² L'UFAM dispone la ripresa dei rifiuti al più tardi 30 giorni dopo la ricezione della segnalazione completa o entro un termine più lungo concordato tra le autorità interessate.

³ Se in Svizzera non è possibile smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente, l'UFAM obbliga l'esportatore a provvedere affinché i rifiuti vengano smaltiti all'estero in modo rispettoso dell'ambiente.

⁴ L'UFAM esige la ripresa soltanto se la segnalazione è stata effettuata al più tardi un anno dopo che è venuto a conoscenza dell'esportazione contraria alle prescrizioni e non più di dieci anni dopo tale esportazione.

Art. 35 Segnalazione

¹ La segnalazione relativa alla ripresa dei rifiuti deve essere effettuata per iscritto.

² Essa deve contemplare:

- a. una motivazione;
- b. indicazioni il più possibile precise concernenti il tipo e la quantità dei rifiuti nonché il luogo e le condizioni del deposito intermedio;
- c. documenti relativi all'esportazione.

Sezione 7: Traffico di rifiuti speciali all'estero

Art. 36

¹ Chi, dalla Svizzera, organizza il traffico di rifiuti speciali tra Stati terzi o vi partecipa deve inviare all'UFAM:

- a. una notifica annuale di detta attività;

- b. una copia del modulo di notifica per ogni traffico previsto che attraversa un confine nazionale.

² L'UFAM informa le autorità competenti all'estero e il segretariato della Convenzione di Basilea se accerta che un traffico previsto che attraversa un confine nazionale è un traffico illecito secondo l'articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione di Basilea.

Capitolo 4: Esecuzione

Art. 37 Esecuzione da parte dei Cantoni e della Confederazione

L'esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni, salvo che detta ordinanza non la deleghi alla Confederazione.

Art. 38 Coordinamento tra le autorità federali

¹ Nel caso in cui l'esportazione o l'importazione di rifiuti richieda l'autorizzazione o il consenso di diverse autorità federali, queste ultime coordinano le loro procedure.

² In questi casi l'UFAM può rilasciare un'autorizzazione o un consenso secondo la presente ordinanza soltanto previa autorizzazione o consenso dell'altra autorità federale.

Art. 39⁶³ Aiuti all'esecuzione

L'UFAM elabora gli aiuti all'esecuzione della presente ordinanza in stretta collaborazione con altri servizi della Confederazione interessati, i Cantoni e le organizzazioni dell'economia interessate.

Art. 40 Compiti speciali dei Cantoni

¹ I Cantoni inseriscono nella banca dati dell'UFAM, con il rispettivo numero d'esercizio, le aziende fornitrici di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, nonché le imprese di smaltimento che necessitano di un'autorizzazione secondo l'articolo 8.⁶⁴

² Provvedono affinché le imprese di smaltimento che gestiscono unità locali nella loro regione adempiano ai loro obblighi di notifica.

³ Forniscono sostegno all'Amministrazione delle dogane nell'ambito del prelievo e dell'analisi di campioni di rifiuti.⁶⁵

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6259).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

⁴ Se è prevista la ripresa dei rifiuti secondo la presente ordinanza, i Cantoni competenti secondo il capoverso 5 provvedono allo smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente.⁶⁶

⁵ La competenza per lo smaltimento dei rifiuti spetta:

- a. al Cantone da cui provengono i rifiuti;
- b. al Cantone in cui ha sede il detentore dei rifiuti se l'origine dei rifiuti è sconosciuta o se i rifiuti provengono da più Cantoni, oppure al Cantone di confine se il detentore ha sede all'estero.⁶⁷

Art. 41 Banca dati elettronica e accesso ai dati

¹ L'UFAM gestisce una banca dati per i dati che, ai sensi della presente ordinanza sul traffico di rifiuti, devono essere rilevati per via elettronica.⁶⁸

² ...⁶⁹

³ I Cantoni e l'Amministrazione delle dogane hanno accesso ai dati che li riguardano.⁷⁰

Art. 42 Statistica ed elenco delle aziende fornitrici e delle imprese di smaltimento

¹ L'UFAM pubblica una volta all'anno una statistica dei rifiuti speciali con dati riguardanti:

- a. il tipo e la quantità dei rifiuti speciali smaltiti;
- b. i metodi utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- c. il tipo e la quantità dei rifiuti speciali esportati e importati.

² Pubblica periodicamente una statistica con dati sul tipo e la quantità degli altri rifiuti smaltiti soggetti a controllo.

³ Pubblica su Internet un elenco:

- a. delle aziende fornitrici in Svizzera che consegnano rifiuti speciali;
- b. delle imprese di smaltimento in Svizzera che smaltiscono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo, con indicazione del tipo dei rifiuti che smaltiscono e dei metodi di smaltimento utilizzati.

Art. 43 Compiti dell'Amministrazione delle dogane⁷¹

¹ L'Amministrazione delle dogane esamina a ogni esportazione, importazione o transito di rifiuti i moduli di accompagnamento e il modulo secondo l'articolo 31 capoverso 8 mediante controlli a campione.⁷²

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6259).

⁶⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6259).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

⁶⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 23 mar. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

² Si oppone:⁷³

- a. all'esportazione, all'importazione o al transito di rifiuti in assenza dei moduli di accompagnamento richiesti oppure se tali moduli non riportano indicazioni importanti;
- b. all'esportazione o all'importazione di rifiuti in assenza dell'autorizzazione o del consenso dell'UFAM necessari secondo la presente ordinanza.

³ Se si oppone all'esportazione, all'importazione o al transito di rifiuti, l'Amministrazione delle dogane informa l'UFAM. Questi decide in merito alla ripresa o al respingimento dei rifiuti.⁷⁴

⁴ ...⁷⁵

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 44 Abrogazione e modifica del diritto previgente

L'abrogazione e la modifica del diritto previgente sono disciplinate nell'allegato 3.

Art. 45 Disposizioni transitorie

¹ Le seguenti autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla loro scadenza:

- a. le autorizzazioni secondo l'articolo 16 dell'ordinanza del 12 novembre 1986⁷⁶ sul traffico dei rifiuti speciali;
- b. le autorizzazioni secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 14 gennaio 1998⁷⁷ concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici.

² Le autorizzazioni per l'esportazione di rifiuti rilasciate dall'UFAM prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2006.

³ Le imprese di smaltimento esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza che ricevono ai fini dello smaltimento altri rifiuti soggetti a controllo devono inoltrare al più tardi entro il 30 giugno 2006 una domanda d'autorizzazione secondo l'articolo 8; è fatto salvo il capoverso 1 lettera b. Possono

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

⁷⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 11 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6259).

⁷⁶ [RU **1987** 55, **2005** 2695 n. II 12]

⁷⁷ RS **814.620**

continuare a ricevere tali rifiuti senza autorizzazione al più tardi fino al 31 dicembre 2006.

Art. 46 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Allegato 178
(art. 6 cpv. 1, 11 cpv. 2, 13 cpv. 1 e 2)

Moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti in Svizzera

1 Contenuto, utilizzazione e forma

- 1.1 Per il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento che avviene esclusivamente in Svizzera devono essere utilizzati moduli di accompagnamento svizzeri.
- 1.2 Sui moduli di accompagnamento vanno riportate le seguenti indicazioni:
 - a. da parte dell'azienda fornitrice, prima dell'inizio del trasporto:
 1. il suo nome e il suo indirizzo,
 2. il codice e la designazione dei rifiuti in base all'elenco dei rifiuti nonché la quantità dei rifiuti,
 3. il numero degli imballaggi e dei contenitori,
 4. la data di spedizione,
 5. il nome e l'indirizzo dell'impresa di smaltimento,
 6. la sua firma;
 - b. da parte del trasportatore, prima dell'inizio del trasporto:
 1. il suo nome e il suo indirizzo,
 2. la data della consegna dei rifiuti all'impresa di smaltimento o la data del loro conferimento presso un altro trasportatore; se i rifiuti sono trasbordati presso una zona di trasbordo: il nome e l'indirizzo della zona di trasbordo come pure la data del conferimento dei rifiuti presso tale zona e la data del loro trasferimento,
 3. il tipo di trasporto,
 4. il numero di targa del veicolo stradale,
 5. la sua firma;
 - c. da parte dell'impresa di smaltimento, al momento della ricezione dei rifiuti:
 1. il proprio numero d'esercizio e il numero d'esercizio dell'azienda fornitrice,
 2. il codice del metodo di smaltimento utilizzato e la quantità dei rifiuti,
 3. la data del conferimento dei rifiuti,
 4. la data di ricezione dei rifiuti,
 5. la sua firma.
- 1.3 Per ogni consegna e per ogni codice dei rifiuti deve essere utilizzato un modulo di accompagnamento in triplice copia.
- 1.4 Le imprese di smaltimento devono rispedire all'azienda fornitrice un modulo di accompagnamento entro 25 giorni lavorativi dal conferimento dei rifiuti e conservare l'altro modulo di accompagnamento per almeno cinque anni.

⁷⁸ Aggiornato dal n. II dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

- 1.5 Le aziende fornitrici devono conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento compilato prima dell'inizio del trasporto e il modulo di accompagnamento rispedito dall'impresa di smaltimento.
- 1.6 Se la protezione delle persone, dell'ambiente o delle cose richiede una procedura urgente, i moduli di accompagnamento possono essere emessi successivamente.
- 1.7 L'UFAM stabilisce la forma dei moduli di accompagnamento⁷⁹.

2 Derghe

- 2.1 Si applicano le seguenti deroghe al numero 1:
 - a. per i rifiuti speciali raccolti lo stesso giorno presso diverse aziende fornitrici in quantità fino a 200 kg per codice di rifiuto e per azienda fornitrice si applica quanto segue:
 - 1. possono essere utilizzati moduli di accompagnamento collettivi in semplice copia,
 - 2. le aziende fornitrici devono conservare per almeno cinque anni un documento dal quale risulti l'avvenuta consegna;
 - b. per il trasporto di un'ingente quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento provenienti da un sito inquinato, di fanghi dei pozzetti stradali su incarico di un Comune o di oli esausti consegnati alla stessa impresa di smaltimento si applica quanto segue:
 - 1. può essere utilizzato il medesimo modulo di accompagnamento per lo stesso veicolo per un periodo massimo di 30 giorni,
 - 2. le singole corse devono essere previamente registrate in un allegato al modulo di accompagnamento; devono essere indicati data, ora e quantità dei rifiuti trasportati;
 - c. se durante il trasporto i rifiuti speciali vengono trasbordati senza che gli imballaggi e i contenitori siano aperti e se il trasporto non dura complessivamente più di dieci giorni lavorativi, per tutto il trasporto è possibile utilizzare lo stesso modulo di accompagnamento.
- 2.2 L'UFAM stabilisce la forma dei moduli di accompagnamento collettivi di cui al numero 2.1 lettera a.
- 2.3 Sui moduli di accompagnamento collettivi vanno riportate le seguenti indicazioni prima dell'inizio del trasporto:
 - 1. il nome e il numero d'esercizio dell'azienda fornitrice,
 - 2. il codice dei rifiuti in base all'elenco dei rifiuti e la quantità dei rifiuti,
 - 3. la data del trasporto,
 - 4. il nome e l'indirizzo del trasportatore,

⁷⁹ Moduli prestampati possono essere richiesti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

5. il nome e l'indirizzo dell'impresa di smaltimento,
 6. le firme dell'azienda fornitrice e del trasportatore.
- 2.4 L'impresa di smaltimento attesta con la propria firma l'avvenuta ricezione dei rifiuti; deve conservare il modulo di accompagnamento collettivo per almeno cinque anni.
- 2.5 Nei casi in cui i moduli di accompagnamento di cui ai numeri 1 e 2.1 non siano idonei, su domanda degli interessati e previa consultazione dei Cantoni l'UFAM può autorizzare l'utilizzazione di altri moduli di accompagnamento, di cui stabilisce il contenuto e la forma.

3 Modulo di accompagnamento elettronico

- 3.1 L'UFAM mette a disposizione i documenti di accompagnamento in una banca dati elettronica.
- 3.2 L'azienda fornitrice e l'impresa di smaltimento possono registrare le indicazioni di cui al numero 1.2 in tale banca dati.
- 3.3 L'azienda fornitrice consegna al trasportatore una copia stampata e firmata del modulo di accompagnamento.
- 3.4 Il trasportatore riporta le sue indicazioni su detta copia stampata e la firma.
- 3.5 L'impresa di smaltimento deve firmare la copia stampata consegnatali dal trasportatore e conservarla per almeno cinque anni.

Allegato 2⁸⁰

(art. 16 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. g)

Contratto di smaltimento relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti

1 Contratto per l'esportazione di rifiuti

Il contratto concluso tra l'esportatore con sede in Svizzera e l'impresa di smaltimento con sede all'estero deve riportare quanto segue:

- a. indicazioni sul tipo, la quantità e la provenienza dei rifiuti;
- b. un attestato dell'impresa di smaltimento certificante che in base al diritto del proprio Stato è autorizzata a ricevere i rifiuti ai fini dello smaltimento e che li smaltirà entro un anno in modo rispettoso dell'ambiente;
- c. una dichiarazione in cui l'esportatore s'impegna a riprendere i rifiuti o a smaltirli altrove se l'UFAM lo richiede secondo l'articolo 33 o 34;
- d. una dichiarazione in cui l'impresa di smaltimento si impegna a far pervenire all'esportatore e all'UFAM una copia del modulo di accompagnamento entro tre giorni lavorativi dal conferimento dei rifiuti;
- e. una dichiarazione in cui l'impresa di smaltimento si impegna ad attestare all'esportatore e all'UFAM, entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento ma al più tardi un anno dopo il conferimento dei rifiuti, che tali rifiuti sono stati smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente.

2 Contratto per l'importazione di rifiuti

Il contratto concluso tra l'impresa di smaltimento con sede in Svizzera e l'esportatore con sede all'estero deve riportare quanto segue:

- a. indicazioni sul tipo, la quantità e la provenienza dei rifiuti;
- b. un attestato dell'impresa di smaltimento certificante che è autorizzata a ricevere tali rifiuti ai fini dello smaltimento e che li smaltirà in modo rispettoso dell'ambiente;
- c. una dichiarazione in cui l'esportatore con sede all'estero si impegna a riprendere i rifiuti qualora l'importazione non possa avvenire nel modo previsto oppure sia contraria alle prescrizioni vigenti.

⁸⁰ Aggiornato dal n. II dell'O del 23 mar. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1117).

Allegato 3
(art. 44)

Abrogazione e modifica del diritto previgente

I

L'ordinanza del 12 novembre 1986⁸¹ sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS) è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...⁸²

⁸¹ [RU **1987** 55, **1991** 196 art. 47 n. 1 1981 n. II 1, **1992** 1749 n. II 5, **1995** 5505 n. II 1, **1996** 903, **2005** 2695 n. II 12]

⁸² Le mod. possono essere consultate alla RU **2005** 4199.

